



ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
E.A.S.P. “A. Baldassini”

Bozza di Statuto di Azienda pubblica per i servizi alla persona (ASP)

Capo I Origine, costituzione e natura giuridica

Art. 1 Origine

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata ASP, trae origine dalla trasformazione dell’*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P.*

L’E.A.S.P. nasce dalla fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opere Pie Asilo Infantile e Ospizio Cronici, che insieme all’Opera Pia Ospedale Calai costituivano l’Ente Istituti Riuniti di Ricovero (I.R.R.) di Gualdo Tadino successivamente estinto.

L’Ex **O.P. Asilo Infantile** fu eretta in Ente Morale e destinata, sin dall’origine, ad accogliere gratuitamente i bambini poveri con un’età compresa tra i 4 e i 6 anni, ad educarli ed avviarli alle Scuole Elementari.

L’Ex **O.P. Ospizio Cronici** fu eretta in Ente Morale e destinata al ricovero e al mantenimento di 20 o più anziani inabili al lavoro o affetti da malattie croniche.

Conseguentemente l’Ente di Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P. – si costituisce quale erede di una tradizione antica, nobile e di alto livello, proponendosi di custodire e continuare i fini per cui le due Ex Opere Pie furono fondate.

2. L’*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P.* veniva costituita con Determinazione Dirigenziale n. 889 del 7 febbraio 2003 e persegua i seguenti scopi:

a. Prestare soccorso agli anziani e comunque agli inabili al lavoro proficuo, che versavano in stato di bisogno e che non avevano familiari o altri soggetti tenuti per legge al loro mantenimento, dando la precedenza, nell’ordine, a quelli nati e residenti in Gualdo Tadino, a quelli nati e residenti nel territorio extra urbano di Gualdo Tadino, a quelli residenti da oltre dieci anni nel Comune, attraverso:

- il loro ricovero ed il mantenimento, rispetto ai bisogni materiali e morali nei locali dell’Ente;
- l’assistenza economica, temporanea o permanente, a domicilio per coloro che pur trovandosi in stato di bisogno, non versavano in condizioni tali da richiederne il ricovero;

b. Accogliere e custodire gratuitamente, nei limiti delle rendite a ciò annualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, bambini bisognosi del Comune di Gualdo Tadino, in età compresa tra i tre ed i sei anni, ed assicurare loro una corretta educazione fisica, morale ed intellettuale, per quanto consentito dalla loro tenera età. Potevano essere ammessi anche bambini non bisognosi, verso il pagamento di una retta che era stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso salvaguardando per gli assistiti, senza alcuna distinzione, la dignità ed i diritti di ciascuno di loro.

Art. 2 Denominazione, sede legale e natura giuridica

1. L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di *Ente di Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P. “A. Baldassini” – ASP.*

2. L'ASP è stata costituita con DGR dell'Umbria n. 321 del 9 aprile 2018 che ha approvato anche il presente statuto.
3. L'ASP ha sede legale in Gualdo Tadino (PG) via V luglio n. 40.
4. L'ASP è un ente pubblico non economico che persegue finalità di rilevanza socio assistenziale e socio sanitaria, non ha fini di lucro ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'ASP svolge le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
5. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
6. L'ASP, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguitamento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.
7. L'ASP è disciplinata dalle disposizioni di cui alla L.R. 28/11/2014 n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ed opera nel rispetto ed in coerenza con la Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) con particolare riferimento alla parte II servizi sociali, e con la normativa statale vigente.

Art. 3 Finalità istituzionali ed ambito degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali, ed in particolare:
 - a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza;
 - b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per aiutarle ad avere una maggiore qualità di vita;
 - c) servizi sociali secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività secondo:
 - a) il rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

4. L'ASP opera prevalentemente nel territorio del Comune di Gualdo Tadino, provincia di Perugia.
5. L'ASP richiede le autorizzazioni e gli accreditamenti per i servizi e le prestazioni erogate, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Art. 4 Partecipazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali e forme di collaborazione

1. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla LR 11/2015 con particolare riferimento alla parte II servizi sociali ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi da questa indicati e concorre alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Nello svolgimento delle attività istituzionali, L'ASP rispetta gli indirizzi adottati dalla Regione Umbria per il perseguitamento delle finalità ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.
3. Per l'erogazione di prestazioni e per la gestione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, l'ASP può stipulare convenzioni o contratti o stabilire forme di collaborazione con il Comune e con altri soggetti pubblici o privati finalizzate, nel rispetto delle proprie competenze, ad un migliore utilizzo delle risorse disponibili e al raggiungimento di una ottimale qualità del servizio
4. Qualora l'ASP si avvalga delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi della normativa vigente, le stesse cooperative sociali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla LR 11/2015 con particolare riferimento alla parte II servizi sociali.
5. L'ASP può deliberare la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata, designando i propri rappresentanti negli stessi.

Capo II Organi

Art. 5 Organi

1. Sono Organi dell'ASP:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione
2. Durano in carica cinque anni, la decorrenza del mandato è dalla data dell'insediamento dell'Organo e rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi. La nomina degli Organi viene assunta entro il termine di scadenza del mandato.
3. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Comune di Gualdo Tadino provvede alla loro sostituzione o surroga entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione od in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.
5. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione

6. Non possono far parte del Consiglio, parenti o affini entro il secondo grado di altri Consiglieri o del Presidente nonché delle cariche apicali dell'ASP e coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità incompatibilità previste dalla normativa vigente.
7. Decadono dall'ufficio, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione con proprio atto, coloro che non partecipano senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o che intrattengono rapporti economici con l'Ente.
8. Possono essere revocati dalla carica, da parte del Comune di Gualdo Tadino, in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità o per sopraggiunta incompatibilità o in caso di gravi inadempienze o irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico.

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comune di Gualdo Tadino, è il legale rappresentante l'ASP e ha la rappresentanza in giudizio.
2. Il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano per età nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta le esigenze lo impongano ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
 - b. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima successiva seduta al fine di ottenerne la ratifica; la riunione nella quale viene discussa il provvedimento presidenziale da ratificare deve essere convocata entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto;
 - d. Vigila sul regolare andamento degli uffici e dei servizi ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio su ogni eventuale anormalità e di assumere, se del caso, i provvedimenti di cui alla lettera c);
 - e. Vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle discipline che comunque interessino l'Amministrazione nonché delle leggi e dei regolamenti Statali e Regionali.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, è composto dal Presidente e da quattro consiglieri che sono nominati dal Comune di Gualdo Tadino.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a. approva lo statuto e le relative modifiche;
 - b. approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
 - c. approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
 - d. approva i bilanci;
 - e. verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
 - f. nomina il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;

- g. approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
 - h. delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
 - i. approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
 - j. delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
 - k. nomina Il Collegio di Revisione;
 - l. determina annualmente le somme da destinare agli scopi dell'ASP;
 - m. adotta tutti i provvedimenti non attribuiti dal presente Statuto o regolamenti ad altre figure dell'organizzazione.
3. Agli amministratori dell'ASP si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)¹ e ss.mm.ii.

Art. 8 Convocazioni e validità delle sedute e delle sue deliberazioni.

- 1. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione anche con mezzi telematici, informatici o via fax e deve contenere l'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta, nonché il luogo, la data e l'ora.
- 2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
- 3. Le deliberazioni sono adottate, su proposta del Presidente, per alzata di mano, salvo quelle concernenti persone che devono essere adottate a scrutinio segreto.
- 4. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti il cui numero comunque non può essere inferiore a tre.
- 5. Le deliberazioni inerenti le modifiche e/o le integrazioni dello statuto, nonché l'acquisizione e la cessione di diritti reali su beni immobili, sono adottate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.
- 6. A parità di voti la proposta si intende respinta.
- 7. Di ogni decisione è redatto apposito processo verbale.

Capo III Organizzazione, Collegio di revisione, direttore e personale

Art. 10 Principi generali

- 1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa
- 2. L'attività amministrativa dell'ASP è svolta altresì nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo riservati agli organi di governo, e compiti di gestione riservati al livello tecnico amministrativo

¹ D.Lgs. n. 267/2000, art. 78, c. 2, "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Art. 9 Collegio di Revisione

1. Il Collegio di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa stipula di apposita convenzione, può nominare i componenti dell'organo di revisione del Comune di Gualdo Tadino o operanti in altra ASP.
3. Il Collegio di Revisione è composto da un solo componente effettivo, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a cinque milioni di euro e da tre componenti effettivi sopra tale soglia. Dura in carica per 5 anni e decade con l'approvazione del bilancio d'esercizio del 5° anno di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il Collegio di Revisione esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dalle normative vigenti.
5. Al Collegio di Revisione spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Direttore

1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato su basi tecnico/professionali, ossia deve avere un'esperienza quinquennale di incarichi direttivi presso enti o aziende, pubbliche o private, a carattere socio-assistenziali o socio-sanitarie e deve essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale o della Laurea del vecchio ordinamento.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. In mancanza di figura professionale idonea, il Direttore è scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica posseduta e dura in carica per 5 anni.
4. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi dell'ASP.
5. Il Direttore, fermo restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.
6. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e propone gli eventuali provvedimenti necessari a garantire il funzionamento dell'ASP.

Art. 12 Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ASP è disciplinato nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della LR 25/2014, abbia in

corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. I contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

3. Al personale dipendente della trasformata IPAB, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione, si continuano ad applicare le disposizioni giuridiche ed economiche del contratto collettivo di lavoro nonché del contratto individuale di lavoro in vigore al momento della trasformazione.

4. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'art. 13, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 Regolamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina, in particolare:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
- c) ogni altra funzione organizzativa.

3. Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio disciplina, in particolare:

- a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;
- b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Capo IV Patrimonio e contabilità

Art. 14 Patrimonio e mezzi di finanziamento

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della trasformata IPAB e comunque da questi acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità, come rilevati dall'inventario nonché da tutti i beni che saranno a vario titolo acquisiti in futuro.

2. I beni mobili ed immobili che l'ASP destina ad un pubblico esercizio, costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina di cui all'art. 828 secondo comma, del codice civile.

3. L'ASP conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi della trasformata IPAB dalla quale deriva.

4. L'ASP realizza le finalità e pone in essere le attività di cui al presente statuto con i proventi della sua attività nei limiti a ciò annualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'ASP, per il raggiungimento delle proprie finalità, può acquistare, alienare, locare e permutare beni immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, coerenti con i propri scopi e rispondenti allo statuto originario.

Art. 15 Contabilità

1. L'ASP informa la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile e del proprio regolamento di contabilità, garantendo l'equilibrio di bilancio.
2. L'ASP adotta il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo.
3. L'ASP si avvale del Servizio di Esazione svolto da un istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da apposito contratto.

Capo V Vigilanza e controllo regionale e norma finale

Art. 16 Vigilanza e controllo

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziale, socio sanitaria, socio educativa e scolastica della Regione Umbria esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'ASP limitatamente ai servizi attivi.
2. Il controllo si esercita:
 - a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;
 - b) sui risultati di gestione.
3. L'ASP, al fine di consentire lo svolgimento della funzione di controllo, trasmette annualmente alla Regione Umbria:
 - a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;
 - b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
4. La Regione Umbria esercita altresì un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti:
 - a) sugli atti di disposizione immobiliare;
 - b) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.

Art. 17 Potere sostitutivo

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, la Regione Umbria diffida l'ASP a provvedere, in un termine non superiore a sei mesi dal ricevimento della diffida.
2. Decorso inutilmente tale termine e in caso di dissesto economico-finanziario, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, scioglie gli organi dell'ASP e nomina un commissario ad acta.
3. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere le finalità statutarie o di esaurimento delle stesse, ove non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, dispone l'estinzione dell'ASP

e nomina un commissario liquidatore per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, al netto delle passività.

Titolo VI disposizioni transitorie e finali

Art. 18 Norma transitoria

1. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto di trasformazione decadrà con le prossime elezione amministrative del Comune di Gualdo Tadino.

Art. 19 Norma finale e di rinvio

1. Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo dell'approvazione da parte della Regione Umbria.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni normative vigenti.